

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: ASSISTENZA RESIDENZIALE – CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI DENOMINATA "VILLA RICCI" DI MONTE ROBERTO- ANNO 2014

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – U.O. Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Approvare la stipula di un atto di convenzione con la Associazione di volontariato ONLUS Alveare con sede legale in Torchiagina di Assisi (PG) per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, seguiti dal Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2, presso la Comunità alloggio "Villa Ricci" di Monte Roberto (AN) per n. 6 p.l., gestita dalla medesima Associazione, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1).
3. Stabilire che l'efficacia della convenzione decorra dal 01/01/14 fino al 31/12/14, a ratifica dell'attività svolta *medio tempore* dalla struttura nel periodo intercorrente tra la scadenza della precedente intesa e la data di sottoscrizione del presente accordo.
4. Autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e/o il Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA del Distretto di Jesi a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all'ammissione dell'utenza disabile nella struttura residenziale di che trattasi, con il riconoscimento a carico dell'Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero, nel rispetto della capacità ricettiva massima della struttura.
5. Autorizzare, sulla base della motivata richiesta del competente DSM, un ulteriore inserimento presso la Comunità Villa Ricci in favore dell'assistita C. E., previsto a decorrere dal 01/12/2014, entro la capacità ricettiva massima della struttura di n. 10 p.l..
6. Precisare che l'impegno di spesa relativo all'inserimento di cui al precedente punto pur assunto unitamente al presente atto non costituisce variazione rispetto al numero di p.l. oggetto di convenzione (n. 6 p.l.) pertanto la sua eventuale prosecuzione per l'anno a venire dovrà continuare ad essere autorizzata con apposito e specifico atto di autorizzazione.

7. Corrispondere alla Associazione Alverare onlus di Assisi la quota di rimborso degli oneri di ricovero di cui all'art. 6) della convenzione, secondo le scadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata, per la liquidazione, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della AV 2 e/o dal Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA o persone da loro delegate.
8. Dare atto che per l'anno 2014 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è calcolato in € 200.712,92 con riferimento al conto n c/05.05.10.01.05 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" così suddiviso:
 - € 197.572,00 è riferito alla esecuzione del rapporto convenzionale in oggetto per n. 6 p.l. ;
 - € 3.140,92 è riferito all'occupazione degli ulteriori 1 p.l.
9. Delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto subordinatamente alla sua approvazione da parte del DG/ASUR.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)




U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Direzione Amm.va Territoriale, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente provvedimento, calcolato in complessivi € 200.712,92= IVA inclusa, verrà iscritto al conto economico 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" del Bilancio 2014.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione

Dr.ssa Letizia Paris



Il Responsabile del Procedimento
u.o. Gestione Economico Finanziaria
Rag. Lorian Barbetta



la presente determina consta di n. ___ pagine e di n. ___ allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. –AREA VASTA 2

U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

DISPOSIZIONI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- L. 8/11/00 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria stabilendo all’art. 4, comma 1, che la “regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi”;
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- L.R. n. 43/88 e s.m.i. nella cui lettera e spirito trova fondamento e ragione la scelta dell’Amministrazione Sanitaria di addivenire alla stipula del rapporto di collaborazione di cui trattasi per la gestione della residenzialità di via Tabano;
- L.R. 6/11/02 n. 20 “disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” come novellata ed integrata da disposizioni di legge successive tra le quali, la LR n. 2/2006, art. 23 (Legge Finanziaria 2006) e la L.R. n. 2/2007, art.44 (Legge Finanziaria 2007);
- Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1999 che approva il Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1998-2000;
- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante “Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006”
- D.P.R. 07/04/2006 di “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”;
- D.A. 1/3/2000 n. 306, Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002;
- D.A. 29/07/2008 n. 98, “Piano Sociale 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- DGRM n. 1544 del 10/11/2008 “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011 di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA’, APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”
- L. n. 133 del 06.08.2008 (conversione in Legge del D.L. 25.06.2008 n. 112);
- DGRM 1011 del 09/07/2013 “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale
- D.lgs. 502/92 e s.m.i. , art 8 – quinquies”;
- DGRM n. 1797 del 28/12/2012 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2012 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2012”;

- DGRM 1750 del 27/12/2013 “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 “
- nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014 ;
- nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

L'Associazione di volontariato per l'educazione alla salute « ALVEARE » -onlus- con sede in Assisi via della Torre n. 5 ha ottenuto dal Comune di Monte Roberto l'autorizzazione, con provvedimento n. 1 del 23/03/2006, alla apertura di una comunità alloggio per persone con disturbi mentali, ai sensi della L.R. 20/2002 –art 3, c. 2, lettera d) - per n. 6 posti residenziali, denominata « Villa Ricci » e sita alla via S. Pietro, n. 2 di Pianello Vallesina –Monte Roberto (An).

Successivamente ha ottenuto dallo stesso Comune l'autorizzazione all'ampliamento a n. 10 posti letto con atto n. 1 del 13/12/2011

Questa Asur/Area Vasta 2 intrattiene, a partire dall'anno 2009, con la comunità in parola un rapporto convenzionale formalmente recepito e disciplinato nelle determinate *ratione temporis* assunte dalla Direzione Generale dell'ASUR ed in appresso elencate:

- anno 2009 – determina ASUR/DG n. 302 del 24/03/2010 successivamente approvata con DGRM n. 751 del 05/05/2010;
- anno 2010 – determina ASUR/DG n. 1053 del 23/11/2010 successivamente approvata con DGRM n. 31 del 17/01/2011;
- anno 2011 - determina ASUR/DG n. 696 del 28/07/2011 successivamente approvata con DGRM n. 1276 del 26/09/2011;
- anno 2012-2013 determina ASUR/DG n. 781 del 21/10/2013 successivamente approvata con DGRM n. 1653 del 02/12/2013.

La presente proposta di determina è volta al rinnovo del rapporto convenzionale con la medesima comunità per l'anno 2014 tenuto conto della necessità di proroga dei n. 6 inserimenti già in atto nell'anno 2013 formulata dai competenti sanitari che hanno in carico gli assistiti e precisamente il DSM u.o.c. Psichiatria di Jesi n. 4 assistiti e l'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA del Distretto di Jesi n. 2 assistiti.

Inoltre il DSM - u.o.c. Psichiatria di Jesi ha richiesto l'effettuazione di un ulteriore inserimento in favore dell'assistita C.E. a decorrere dal 01/12/2014, il quale si rende indispensabile sulla base di quanto relazionato dal Dipartimento medesimo con nota prot. 547316 del 13/10/2014, entro la capacità ricettiva massima della Comunità pari a 10 p.l..

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILI MENTALI

A conclusione del programma terapeutico-riabilitativo in strutture sanitarie, per gli assistiti privi di validi riferimenti familiari e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale, la Comunità alloggio in oggetto offre una abitazione adeguata e confortevole in grado di creare le condizioni per una vita comunitaria parzialmente auto-gestita secondo un progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

Tale intervento si inquadra nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo “tutela salute mentale 1998-2000” e alla L.R. n. 20/2002 e successivi regolamenti di attuazione, nella cui lettera e spirito trae fondamento l'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi. Infatti, tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevede un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni, a vario titolo coinvolti, al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali

anche attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

Il medesimo progetto obiettivo 1998/2000, in continuità logica con quanto previsto dal precedente P.O. 1994/1996, prevede a tale scopo strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche prevalentemente sociali, quale è la comunità alloggio per disabili psichici Villa Ricci autorizzata ai sensi della L.R. n. 20/2002.

Tale struttura residenziale presenta le caratteristiche individuate dal P.O. in quanto gestita dal privato sociale, collocata in località urbanizzata e facilmente accessibile con adeguati spazi verdi all'esterno. Inoltre, il rapporto di collaborazione con la struttura Villa Ricci risponde all'obiettivo prioritario, sia del legislatore nazionale (D.Lgs. n.502/92 art. 8 sexies, c.8), sia del legislatore regionale "di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale" nell'obiettivo ultimo e necessitato di mitigare la mobilità passiva e gli annessi costi a carico del Servizio Sanitario Regionale. Obiettivo quest'ultimo riconfermato dalla mozione consiliare di cui si è detto sopra e dai relativi indirizzi applicativi emanati successivamente.

RIPARTIZIONE ONERI DI RIMBORSO

Nelle more dell'emanazione del regolamento regionale sull'accreditamento di cui all'art. 13 comma 2 L.R. 20/2002 e nell'attesa che si dia completa e puntuale attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1011 del 09/07/2013 la ripartizione degli oneri di spesa a carico della AV2 e riferiti all'incidenza sanitaria dell'intervento assistenziale praticato dalla Struttura a favore degli ospiti, vengono riconfermati alla stregua di quanto precedentemente pattuito.

A tale riguardo deve prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 nella quale si invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di "mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso";

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa per l'inserimento in oggetto, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso.

La quota di rimborso riconosciuta alla Associazione di volontariato Alveare è stata concordata sulla base degli standard forniti nell'importo di € 120,00 pro die la quale viene diversamente ripartita tra SSR e il Comune in relazione alla valenza e alla reale incidenza sanitaria dell'intervento che di volta in volta viene valutata dagli organi competenti.

La retta complessiva come sopra indicata va dedotta la quota alberghiera versata direttamente dagli assistiti all'associazione che gestisce la struttura e consistente in € 18,68 pro die.

L'assistenza fornita all'utenza si caratterizza dalle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile della struttura – Psicologo / psicoterapeuta;
- n. 1 Coordinatore – Assistente Sociale;
- n. 7 addetti alla riabilitazione – educatori-operatori di base;
- n. 1 Psichiatra con accessi saltuari e al bisogno;
- n. 1 Psicologa
- n. 1 Addetto alla segreteria, Contabilità e gestione del personale;
- n. 1 Addetto agli affari generali e servizi generici;

* il personale addetto alla riabilitazione e all'assistenza diretta copre il servizio nelle 24 h con orario di lavoro di 38 h settimanali.

Oltre al costo del personale le voci di costo relative ai servizi alberghieri, le spese per la gestione del servizio, i costi strutturali e di manutenzione meglio dettagliati nell'allegato alla convenzione generano un costo giornaliero per utente pari ad € 122,53, mentre gli oneri concordati sono di € 120,00 giornalieri che per i n. 4 assistiti in carico al DSM gravano a carico dell'ASUR/AV2 per € 101,32, mentre per i n. 2 assistiti in carico all'UMEA gravano a carico dell'ASUR/AV 2 per la quota parte di € 68,18.

Il dettaglio delle specifiche e singole voci di costo che concorrono alla sua determinazione, come risulta dal prospetto allegato alla convenzione oggetto del presente atto.

Si ribadisce che la quota di rimborso è stata confermata anche per l'anno 2014, essa risulta diversamente ripartita con riferimento a ciascun ospite, sulla base del Progetto Personalizzato redatto per ciascuno sulla scorta di valutazioni multidisciplinari da parte degli operatori del DSM e dell'UMEA che tengono conto dell'incidenza e della valenza sanitaria dell'inserimento.

Deve darsi atto che fino ad oggi la residenzialità di che trattasi ha rappresentato un imprescindibile supporto per l'assistenza del disabile psichico che ha superato la fase acuta della malattia e che necessita del concorso di più apporti professionali, sanitari e sociali, nell'ambito del processo personalizzato di assistenza.

Dette prestazioni caratterizzate dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali, in taluni casi, si caratterizzano per l'elevata integrazione sanitaria e pertanto sono interamente a carico del SSN. In altri casi le prestazioni medesime si connotano per una minore rilevanza terapeutica, specie nella fase finale del progetto personalizzato di media/lunga durata, ovvero nella fase in cui la complessità dell'intervento diminuisce in ragione dell'avvenuto inserimento in progetti lavorativi del disabile e della sua maggiore partecipazione alla vita sociale.

Alla luce di ciò la ripartizione degli oneri relativi al ricovero degli assistiti nella struttura in oggetto viene stabilita in relazione all'incidenza sanitaria e sociale dell'intervento ed in base al progetto personalizzato elaborato per l'assistito.

In proposito deve prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 nella quale si invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di *"mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso"*;

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Gen.le ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa per gli inserimenti in oggetto, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà, nonché definiti i criteri di gestione dello stesso.

Si dà atto, inoltre, che ad oggi la determinazione della retta, nel caso di specie, si basa su un'analisi dei costi sostenuti dall'ente gestore in termini strutturali, di personale e di gestione alberghiera ed inoltre tiene conto della retta praticata da strutture di analoga tipologia, quale la Comunità Alloggio per disabili mentali "Soteria" di Jesi (AN) anche essa convenzionata con questa Area Vasta.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA ASSOCIAZIONE ONLUS ALVEARE

Si ritiene opportuno evidenziare - anche alla luce dei rilievi in passato formulati dall'Osservatorio per i lavori pubblici della Regione Marche in merito alle modalità di affidamento del servizio in questione

alla Coo.ss. Marche per la gestione della struttura di via Tabano, anch'essa comunità alloggio per persone con disturbi mentali, che la convenzione con la Comunità Villa Ricci non è soggetta alla normativa sugli appalti dei servizi di cui al D.lgs. 163/2006 a norma dell'art.20, trattandosi di "servizi sanitari e sociali" compresi nell'allegato II B categoria 25.

Viceversa, questo tipo di rapporto si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 e L.R. n.20/2002 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la Associazione Alveare, quale ente titolare della struttura residenziale di Monte Roberto, autorizzata e provvisoriamente accreditata ex L.R. 20/2002, è estraneo alla disciplina normativa degli appalti ed alle regole della concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi la convenzione con la struttura residenziale di Monte Roberto non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria sugli appalti, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

In altre parole il sistema normativo vigente basato sul regime di accreditamento di cui agli artt. 8, 8 bis, 8 quater e 8 quinquies del D. Lgs 502/92 che ha sostituito il preesistente convenzionale introdotto dalla L. 833/78 fa sì che l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie non avviene attraverso l'aggiudicazione di appalti o la concessione del relativo servizio, ma attraverso l'acquisto delle prestazioni sanitarie da una pluralità di soggetti, pubblici e privati, preventivamente accreditati e autorizzati, che attribuisce loro la qualifica di gestore di pubblico servizio. In tal senso si esprimono molte sentenze emesse dalla Giurisprudenza Amministrativa, ed inoltre l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha confermato tale orientamento nella Determinazione n. 4 del 07/07/2011 segnatamente al cap. 4.5 nella quale esclude la soggettività di tale prestazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

BUDGET ANNO 2014

Il budget di spesa che occorrerà per sostenere gli oneri connessi alla gestione delle residenzialità di che trattasi nell'anno 2014 è previsto in complessivi € 200.712,92, di cui € 197.572,00 riferito ai n. 6 p.l. già occupati ed € 3.140,92 per l'ulteriore ingresso.

Tale previsione di spesa tiene conto e riconferma quanto comunicato con nota del Direttore AV2 prot. 82711 del 22/07/2014 in merito al tetto massimo di spesa per la convenzione anno 2014.

PER QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

PROPONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Approvare la stipula di un atto di convenzione con la Associazione di volontariato ONLUS Alveare con sede legale in Torchiagina di Assisi (PG) per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, seguiti dal Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2, presso la Comunità alloggio "Villa Ricci" di Monte Roberto (AN) per n. 6 p.l., gestita dalla medesima Associazione, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1).

3. Stabilire che l'efficacia della convenzione decorra dal 01/01/14 fino al 31/12/14, a ratifica dell'attività svolta *medio tempore* dalla struttura nel periodo intercorrente tra la scadenza della precedente intesa e la data di sottoscrizione del presente accordo.
4. Autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e/o il Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA del Distretto di Jesi a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all'ammissione dell'utenza disabile nella struttura residenziale di che trattasi, con il riconoscimento a carico dell'Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero, nel rispetto della capacità ricettiva massima della struttura.
5. Autorizzare, sulla base della motivata richiesta del competente DSM, un ulteriore inserimento presso la Comunità Villa Ricci in favore dell'assistita C. E., previsto a decorrere dal 01/12/2014, entro la capacità ricettiva massima della struttura di n. 10 p.l..
6. Precisare che l'impegno di spesa relativo all'inserimento di cui al precedente punto pur assunto unitamente al presente atto non costituisce variazione rispetto al numero di p.l. oggetto di convenzione (n. 6 p.l.) pertanto la sua eventuale prosecuzione per l'anno a venire dovrà continuare ad essere autorizzata con apposito e specifico atto di autorizzazione.
7. Corrispondere alla Associazione Alverare onlus di Assisi la quota di rimborso degli oneri di ricovero di cui all'art. 6) della convenzione, secondo le scadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata, per la liquidazione, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della AV 2 e/o dal Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA o persone da loro delegate.
8. Dare atto che per l'anno 2014 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è calcolato in € **200.712,92** con riferimento al conto n c/05.05.10.01.05 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" così suddiviso:
 - € 197.572,00 è riferito alla esecuzione del rapporto convenzionale in oggetto per n. 6 p.l. ;
 - € 3.140,92 è riferito all'occupazione degli ulteriori 1 p.l.
9. Delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto subordinatamente alla sua approvazione da parte del DG/ASUR.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Responsabile del Procedimento
dr.ssa Fiammetta Mastri

Dirigente U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale
dr.ssa Chantal Mariani

Dirigente Area Vasta 2 DSM
dr. Carlo Gianfelice

Direttore u.o.c. Psichiatria
dr. Massimo Mari

Il Responsabile dell'Istruttoria
rag. Anna Verdolini

- ALLEGATI -

n.1 Schema di convenzione

ATTO DI CONVENZIONE

Tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore dell'Area Vasta 2 dott. Giovanni Stroppa giusta delega rilasciata con determina n. _____ del _____ la **Associazione di volontariato per l'educazione alla salute "Alveare"** Onlus con sede legale in Torchiagina di Assisi-PG Cod.Fisc/P.Iva n. 01926870542, brevemente denominata in seguito Alveare nella persona del suo legale rappresentante Dr. Fraternali Fulvio,

Premesso

- che la suddetta Associazione, costituita a norma di legge non persegue fine di lucro;
- che la stessa svolge la propria attività con interventi di carattere residenziale in n.5 comunità terapeutiche di cui n.4 aventi sede nella Regione Umbria ed n.1 avente sede nel comune di Monteroberto (AN) via San Pietro, 2 denominata "Villa Ricci";
- che quest'ultima comunità già autorizzata dal Comune di Monteroberto con atto n.1 del 23/03/2006 quale Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali (ex L.R. 20/2002) con una capacità ricettiva di n. 6 posti, ha successivamente ottenuto dallo stesso Comune l'autorizzazione all'ampliamento a n. 10 posti letto con atto n. 1 del 13/12/2011
- che il soggetto titolare di detta comunità è l'Associazione di volontariato per l'educazione alla salute Alveare onlus con sede in Assisi;
- che l'associazione è iscritta al n. 151 del Registro Regionale delle Associazioni di volontariato istituito presso la Giunta Regionale Umbria con DPGR n.375 del 25/05/2005;
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nell'attesa di una più puntuale regolamentazione delle strutture sociali in esecuzione del Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 adottato con D.A. n. 306 del 1/3/00;
- che il presente accordo convenzionale si instaura ai sensi della L.R. n.20/2002 tenuto conto che il c. 6bis dell'art.14 recita che *"fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.1, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti prescindendo dalla normativa sull'accreditamento contenuta nel medesimo articolo"*

CONSIDERATO INOLTRE

- che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di *"mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso"*;
- che con successiva nota, ASUR DG 3702/2014, il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa di cui alla DGRM 23/2013, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso;

tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

(aspetti generali)

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

(ammissione)

L'ammissione nella struttura residenziale "Villa Ricci" di Monteroberto gestita dalla Associazione Alveare, con retta a carico dell'ASUR/Area Vasta 2 ha luogo, entro il numero complessivo massimo dei 6 posti letto dei 10 autorizzati, mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASUR/ Area Vasta 2 e/o dal Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA, o persone da loro delegate;

ART. 3

(permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) e/o l'Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta-UMEA della ASUR/ Area Vasta 2 elabora un programma terapeutico nel quale devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale deve indicare il periodo di permanenza nella struttura.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale e/o dall'UMEA.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui la permanenza sia disposta dalla Magistratura.

In tali casi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della Magistratura stessa.

ART. 4

(verifiche periodiche)

Il Dipartimento di salute mentale e/o l'UMEA verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative. La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore del DSM cui la stessa territorialmente insiste.

Presso la struttura Villa Ricci è prevista una attività di controllo, debitamente verbalizzata, espletata dal Nucleo Controllo Prestazioni Sanitarie dell'Area Vasta 2, costituito con determina del DAV2 n. 86 del 23/01/2012.

ART. 5

(conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del D.S.M. e/o dell'UMEA verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del D.S.M. e/o il Direttore dell'Area funzionale Disabilità e Consultorio-UMEA invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione.

Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Dipartimento e/o all'UMEA ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 6
(formazione)

La ASUR/ Area Vasta 2 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Area Vasta 2 che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 7
(finanziamenti)

L' ASUR/Area Vasta 2 per ciascun soggetto inserito corrisponderà alla Assoc. Alveare che gestisce la struttura, per effetto della presente convenzione e dell'impegno di cui al precedente art. 2, la somma di € **101,32** pro die pari ad € 120,00 complessivi (come risultante dal prospetto **allegato n. 1**) dedotta la quota alberghiera di € 18,68 versata direttamente dall'assistito all'Associazione per gli assistiti in carico al DSM.

Per gli assistiti in carico all'UMEA del Distretto di Jesi la retta di € 120,00 grava a carico di questa Area Vasta 2 nella misura di € 68,18, e a carico del Comune di competenza nella misura di € 51,82.

Nel caso dovessero essere effettuati nuovi inserimenti da parte dell'UMEA, la ripartizione degli oneri economici tra Comune e Area Vasta sarà calcolata in relazione alla valenza socio/sanitaria dell'intervento di volta in volta determinata nel progetto personalizzato elaborato in favore dell'assistito dagli operatori dell'UMEA integrata con i servizi sociali del Comune di competenza.

La quota di rimborso viene corrisposta solo per le giornate di effettiva presenza nella residenzialità e comunque fino ad un tetto massimo ed insuperabile di spesa pari ad € **197.572,00** per l'anno 2014 in coerenza ai vincoli di spesa imposti con DGRM 1750/2013 (per i n. 6 p.l.).

I pagamenti sono effettuati nei termini di legge ovvero entro i 60 giorni dalla ricezione della contabilità mensile dei ricoveri e della conseguente fattura.

ART. 8
(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Dipartimento di salute mentale e/o all'UMEA della ASUR/ Area Vasta 2, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 3), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dal Dipartimento e/o dall'UMEA stesso.

ART. 9
(documentazione a corredo)

L'Associazione Alveare s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella struttura residenziale, con a fianco di ciascun nominativo indicati la qualifica professionale posseduta e la tipologia del rapporto di lavoro intercorso.

Gli operatori che intrattengono rapporto di lavoro con l'Associazione Alveare non potranno avere rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN.

L'Associazione Alveare deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, quale **allegato 2**, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima Associazione Alveare di provvedere con immediatezza all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 10

(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 11

(Privacy)

Il personale dell'Associazione Alveare non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati dall'Associazione Alveare per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 148/2013, nomina il Presidente e Legale Rappresentante dall'Associazione Alveare, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Cooperativa stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione oggetto di intesa.

L'Associazione Alveare stessa si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 12

(inadempienze)

L'ASUR/ Area Vasta 2 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte dell'Associazione Alveare agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati, la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, le variazioni apportate al programma terapeutico non concordate con il D.S.M. e/o UMEA dell'ASUR/ Area Vasta 2 - Jesi o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 13

(durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'1/01/2014 fino al 31/12/2014, salvo quanto previsto dall'art. 12).

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'autorizzazione comunale al funzionamento della struttura residenziale di che trattasi oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali in materia.

ART. 14
(registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di residenzialità con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie

Letto, confermato e sottoscritto.

Jesi, li

Associazione di Volontariato
"ALVEARE"

Il Legale Rappresentante

ASUR/Area Vasta 2

Il Direttore

Numero	8	Pag. 15
Data	07 GEN. 2015	

Allegato n. 1

DETTAGLIO VOCI DI COSTO da produrre al momento della stipula

Allegato 2

ELENCO DEGLI OPERATORI UTILIZZATI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE VILLA RICCI DI DI MONTEROBERTO da produrre al momento della stipula